

Comune di Atrani prot. 0011318 del 12-12-2025 in arrivo

COMUNE di ATRANI

Provincia di Salerno



PAD Piano Attuativo di utilizzazione delle aree del Demanio marittimo

IL SINDACO

Michele Siravo

IL RESPONSABILE DELL'UTC E DEL PROCEDIMENTO

Ing Fabrizio Polichetti

QUADRANTE



REGOLAMENTO

Tav. R.03

IL PROGETTISTA

Arch. Domenico Polichetti





COMUNE DI ATRANI

Provincia di Salerno

PAD

Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio marittimo ad uso di balneazione

REGOLAMENTO

ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

.....

Sommario

PREMESSA.....	<u>33</u>
A) REGOLAMENTAZIONE D'USO	<u>33</u>
B) PIANO DEI SERVIZI	<u>44</u>
B.1) Spiagge Libere.....	<u>44</u>
B.2) Spiagge in Concessione.....	<u>54</u>
B.3) Specchi acquei	<u>55</u>
C) ATTIVITA' GESTORIA	<u>55</u>
1. Procedure di Assegnazione	<u>65</u>
2. Durata delle Concessioni	<u>65</u>
3. Coinvolgimento degli Enti Locali.....	<u>66</u>
4. Tutela Ambientale e Paesaggistica	<u>66</u>
5. Obblighi del concessionario:.....	<u>66</u>
D) DISCIPLINA	<u>66</u>
E) DEMANIO MARITTIMO E COMPETENZE TERRITORIALI	<u>88</u>
Art.1- I confini delle competenze comunali a terra	<u>88</u>
Art.2 - I Confini delle Competenze Comunali a mare	<u>99</u>
F) NORME FINALI E TRANSITORIE.....	<u>1110</u>
ALLEGATO: TABELLA A.....	<u>1313</u>

PREMESSA

L'attribuzione ai Comuni delle funzioni amministrative sul demanio marittimo rientra in un principio di organizzazione dello Stato finalizzato ad avvicinare, nella massima misura possibile, la gestione della res pubblica ai cittadini, permettendo di adeguare l'azione degli amministratori alle specifiche e differenziate richieste della collettività attraverso un più intenso dialogo tra cittadini e P.A.

A) REGOLAMENTAZIONE D'USO

La regolamentazione del PAD del Comune di Atrani ha il duplice scopo, da un lato, di migliorare gli standard qualitativi della fascia costiera in modo da garantire la valorizzazione del territorio in termini di salvaguardia e tutela del patrimonio naturale-paesaggistico esistente, dall'altro, di promuovere e sostenere il crescente sviluppo turistico in termini non solo strettamente economici ed occupazionali ma anche di crescita sostenibile.

In considerazione di quanto sopra e del sistema di accessibilità e mobilità interna all'area demaniale marittima, nell'intento di favorire la massima valenza turistica nella contestualizzazione di prodotti e servizi omogenei, il PAD delinea la regolamentazione d'uso ed il piano dei servizi per la loro fruizione.

Gli obiettivi di regolamentazione si possono riassumere nei seguenti punti essenziali:

- tutela del paesaggio quale risorsa essenziale del territorio
- salvaguardia delle risorse ambientali interessate e del decoro, igiene e pulizia
- riqualificazione delle aree idonee per la balneazione mediante servizi ed attrezzature adatti a gestire la pressione turistica
- ordinato svolgimento dell'attività di balneazione
- integrazione formale e funzionale tra le zone destinate alla balneazione e l'ambiente naturale ed urbanizzato circostante
- gestione delle risorse ambientali in termini di sviluppo sostenibile, promuovendo la stretta relazione tra gli interessi economici dei soggetti turistici coinvolti e la tutela del paesaggio
- garanzia dell'orografia dei luoghi nel rilascio di nuove concessioni
- mantenimento di aree libere nella misura del 30% calcolato in relazione alle aree complessivamente concedibili
- rispetto delle normative per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

B) PIANO DEI SERVIZI

Il presente piano dei servizi ha lo scopo di definire la qualificazione degli usi sulle aree deputate alla balneazione nel rispetto di standard di sostenibilità e di libera fruizione.

In merito alle spiagge si distinguono:

B.1.a) Spiagge Libere: Le spiagge libere sono destinate al libero uso da parte dei cittadini e dotate di:

- **Servizi minimi gratuiti:** pulizia, servizi igienici, salvamento, contenitori per la raccolta differenziata.
- **Regole di fruizione:** vietato l'assembramento e garantito il distanziamento minimo.
- **Accessibilità:** passerelle e postazioni riservate a persone con disabilità.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare porzione di spiaggia libera per l'organizzazione di manifestazioni di pubblico spettacolo o intrattenimento o di eventi speciali in proprio o da parte di privati anche con l'installazione delle necessarie strutture, da montare immediatamente prima della manifestazione e smontare subito dopo, assicurando il ripristino delle condizioni di normale fruibilità; nonché per usi connessi alla balneazione e alla pesca con previsioni di carattere generale.

I servizi minimi gratuiti, seppur erogati da soggetti terzi, si considerano assicurati se forniti entro una distanza massima di mt. 200 dalla spiaggia libera.

B.1b Spiagge Libere attrezzate: Le spiagge sono destinate ad uso libero e gratuito, con possibilità di affidare l'erogazione di servizi a pagamento legati alla balneazione ulteriori rispetto a quelli minimi gratuiti.

Nelle spiagge libere attrezzate sono individuati i seguenti standard di servizi:

- **Servizi minimi gratuiti:** pulizia, salvamento e servizi igienici contenitori per la raccolta differenziata;
- **Servizi ulteriori a pagamento:** docce, spogliatoi, ricovero attrezzature, punti d'ombra come da distanziamento PUAD, sdraio e lettini;
- **Regole di fruizione:** vietato l'assembramento e garantito il distanziamento minimo.
- **Accessibilità:** passerelle e postazioni riservate a persone con disabilità.
- **Localizzazione:** la collocazione della spiaggia libera attrezzata ricade nel 70% di spiaggia concedibile (tav.

Per le spiagge libere attrezzate non trovano applicazione le Prescrizioni generali definite all'Articolo 3 - comma 3 del PUAD (Tabella A);

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di utilizzare porzione di spiaggia libera attrezzata.

Nella "spiaggia libera attrezzata" i Servizi ulteriori possono essere garantiti mediante l'affidamento a pagamento. Le strutture funzionali all'offerta dei detti servizi ulteriori

potranno essere collocate solo sull'area interessata dall'affidamento, limitatamente allo spazio occupato dalle stesse. Le attrezzature offerte a pagamento possono anche essere preinstallate come da nota n.1 19938 del 05 marzo 2025.

I servizi minimi gratuiti, seppur erogati da soggetti terzi, si considerano assicurati se forniti entro una distanza massima di mt. 200 dalla spiaggia libera attrezzata.

Nel disciplinare tecnico sono definite le modalità, affinché le condizioni di accesso libero e gratuito, i servizi gratuiti e quelli a pagamento siano chiaramente indicati e ben visibili all'ingresso delle aree interessate dall'affidamento.

B.2) Spiagge in Concessione: Le aree date in concessione per attività turistico-ricreative devono rispettare:

- **Standard di sostenibilità:** utilizzo di materiali eco-compatibili per strutture temporanee.
- **Obblighi di servizio pubblico:** accesso libero alla battigia (minimo 5 metri dalla riva) e utilizzo pubblico delle strutture.
- **Regole di fruizione:** ordinato svolgimento dell'attività in connessione alla balneazione.

In tali zone è consentita la gestione di un'attività ai fini turistico-ricreativo come lo stabilimento balneare.

Negli stabilimenti balneari sono ammesse di norma e opportunamente dislocate nell'ambito dell'area in concessione: -la realizzazione dei locali necessari alla gestione dell'impresa; -le cabine spogliatoio, i servizi igienici, le docce, gli spazi per il gioco; -le zone d'ombra; -isole ecologiche, ed altri insediamenti coerenti con le previsioni del Pad per le spiagge in concessione.

B.3) Specchi acquei: superficie di mare, al di fuori delle zone destinate alla balneazione, suddivisa in zone di ormeggio caratterizzate dalla tipologia ed uso delle unità in ormeggio.

Gli ormeggi previsti sono unicamente a ruota con gavitello su corpo morto e devono essere conformi a principi di:

- **Sostenibilità:** utilizzo di materiali eco-compatibili e salvaguardia delle risorse ambientali.
- **Accessibilità:** corridoi di lancio in corrispondenza di preesistenti pontili stagionali, riservato al transito delle piccole imbarcazioni.
- **Fruizione:** ordinato svolgimento dell'attività di ormeggio, in connessione a quella di balneazione.
- **Servizio pubblico:** realizzazione di impianti rivolti non solo all'utenza stagionale ma all'intera popolazione, in particolare per imbarcazioni dedicate all'attività di pesca occasionale a carattere turistico-ricreativo.

C) ATTIVITA' GESTORIA

L'adozione del PAD implica l'innovazione e la rilevanza di alcuni aspetti dell'attività gestoria del Comune, quali:

1. **Procedure di Assegnazione:** Le concessioni devono essere attribuite tramite procedure pubbliche e trasparenti, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e dei principi di libertà di stabilimento, di pubblicità, di trasparenza, di massima partecipazione, di non discriminazione e di parità di trattamento, anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili, in linea con i principi di concorrenza e trasparenza stabiliti da fonti normative nazionali (D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni in L. 14 novembre 2024, n. 166) e con l'ordinamento eurounitario (art.12 della Direttiva 2006/123/CE e artt.49 e 56 del T.F.U.E.).
2. **Durata delle Concessioni:** La durata delle concessioni è nel senso che rispetti le indicazioni giurisprudenziali, e coerente con le norme di cui al decreto legge 16 settembre 2024, n. 131 Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 2024, n. 166 evitando periodi eccessivamente lunghi che potrebbero ostacolare la concorrenza.
 - Le concessioni stagionali sono previste per un periodo di quattro-sei mesi, con eventuali estensioni per la destagionalizzazione del turismo, in conformità con il principio di destagionalizzazione previsto nelle normative regionali.
 - Le concessioni pluriennali sono rilasciate per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni ed è pari al tempo necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti previsti dal piano economico-finanziario dell'aggiudicatario.
3. **Coinvolgimento degli Enti Locali:** Il Comune di Atrani collabora con le autorità regionali e statali per garantire che le procedure di concessione rispettino sia le normative locali che i principi stabiliti a livello nazionale ed europeo.
4. **Tutela Ambientale e Paesaggistica:** Le concessioni devono prevedere clausole che garantiscano la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio costiero, in conformità con le normative vigenti e le indicazioni giurisprudenziali.
5. **Obblighi del concessionario:**
 - Custodia e manutenzione dei manufatti amovibili installati e mantenuti anche nel periodo di sospensione stagionale dell'esercizio delle attività turistico-ricreative.
 - Rimozione delle strutture amovibili non mantenute installate al termine della stagione.
 - Conformità alle norme paesaggistiche.

D) DISCIPLINA

1. La Concessione Demaniale Marittima (CDM) è rilasciata in conformità al PAD, nonché alla vigente normativa edilizia, paesaggistica ed ambientale.
2. Le domande di concessioni demaniali marittime, nonché le istanze comportanti variazioni alle stesse, ivi compresi il subingresso e l'affidamento a terzi dell'attività,

sono presentate al Comune, corredate dall'elenco dei requisiti posseduti di cui alla Tabella A – “Requisiti per classificazione degli stabilimenti balneari” (v. allegato) e sono processate, in osservanza delle previsioni normative nazionali e speciali dell'ordinamento eurounitario, nel rispetto del Codice della Navigazione e relativo Regolamento per l'esecuzione.

3. Il Comune, prima del rilascio della CDM procede alla determinazione del canone demaniale da versare allo Stato e della sovraimposta regionale ai sensi della normativa vigente, nonché alla verifica di debita corresponsione.
4. Il Comune, dopo il rilascio della CDM, si accerta della sua registrazione, secondo le normative vigenti.
5. La realizzazione e l'utilizzo degli impianti previsti nelle concessioni demaniali marittime, nonché l'esercizio delle attività autorizzate sul demanio marittimo sono, in ogni caso, subordinate all'acquisizione delle autorizzazioni e/o pareri richiesti dalla vigente normativa urbanistica edilizia paesaggistica ed ambientale.
6. Ai sensi del comma 124, art. 1, L.R. 5/2013 il Comune invia, in formato digitale, entro il 30 marzo di ogni anno, alla Regione Campania – Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo, l'elenco con specifica di titolarità, dettaglio delle superfici interessate, importo del canone e correlato versamento del tributo regionale, relativo alle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo in essere l'anno precedente sul territorio di competenza.
7. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Comune, sentite le associazioni di categoria, emette l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti dell'attività turistico-ricreativa di rispettiva competenza quali, ad esempio la regolamentazione delle attività ludiche e di intrattenimento.
8. Ai fini dello sviluppo del turismo e dell'economia regionale, il Comune può prevedere la stagionalizzazione dell'utilizzo del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative, nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale n.10 del 10 maggio 2012 e fatto salvo il parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, che dovrà prevedere il mantenimento della struttura oltre la stagione balneare.
9. I concessionari comunicano al Comune, entro il 15 marzo di ogni anno, i prezzi minimi e massimi dei servizi da erogare da applicarsi fino al mese di marzo dell'anno successivo. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni, l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.
10. Il concessionario è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet e ad esporre in modo ben visibile, nella zona di ricevimento del pubblico, una tabella, in almeno due lingue oltre l'italiano, con l'indicazione dei prezzi dei servizi offerti (comprensivi di IVA) conformi all'ultima regolare comunicazione.
11. Nel rispetto della disciplina sulle funzioni di polizia marittima, di cui al Codice della Navigazione e del relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza e controllo sulle disposizioni di legge e, in particolare, sull'uso delle aree del demanio marittimo sono esercitate dal Comune il quale, a seguito di accertamento di comportamenti illegittimi e abusivi, adottano i provvedimenti repressivi e sanzionatori ai sensi degli artt. 54, 1161 e 1164 del Codice della Navigazione.

12. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune.
13. L'esercizio delle attività, sopra disciplinate, senza aver presentato regolare dichiarazione di classificazione di cui al comma 3, art. 14 della presente disciplina, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 500,00 ad euro 1.000,00.
14. La mancata presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi al comune, nei termini previsti, di cui al comma 1, art.13 della presente Disciplina, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 900,00.
15. L'applicazione di prezzi superiori a quelli comunicati, di cui al comma 1, art.13 della presente Disciplina, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 200,00 a euro 500,00.
16. L'omessa esposizione della tabella prezzi di cui al comma 3, art.13 della presente Disciplina, comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma da euro 300,00 a euro 900,00.
17. Il Comune e la Regione possono effettuare sopralluoghi, controlli e attività di monitoraggio sulle attività sopra disciplinate.

Un utile focus sull'attività gestoria da parte dei Comuni passa attraverso la delimitazione dello spazio marittimo di competenza, appartenente al proprio territorio.

E) DEMANIO MARITTIMO E COMPETENZE TERRITORIALI

Art.1- I confini delle competenze comunali a terra

In primis, la previsione di una zonizzazione e di regole tecniche per il rilascio di concessioni demaniali in ambito comunale presuppone la individuazione certa dei confini entro cui rilasciare le concessioni.

Le nuove mappe catastali che delimitano il demanio marittimo, con la intestazione delle relative particelle e dei fogli al demanio marittimo, è avvenuta solo successivamente (intorno all'anno 1999), anche in contrasto con le differenti intestazioni catastali all'impianto. Tali nuove mappe catastali derivanti dal sistema CO.GI., attuato dal Ministero dei trasporti a seguito di convenzione con il citato Consorzio, rappresentano il frutto di un più ampio progetto informativo finalizzato ad una gestione integrata ed automatica dei beni demaniali.

L'attuazione di tale progetto, di competenza dello Stato, trova la sua fonte nella legge 11.02.1991 n. 44 in base alla quale, e con apposite convenzioni, è stato affidato al Consorzio CO.GI il compito di realizzare una mappa oggettiva completa dei beni demaniali marittimi e una relativa banca dati, con l'indicazione delle concessioni ed eventuali occupazioni abusive presenti nell'ambito del demanio marittimo.

Un altro aspetto di notevole rilevanza generale della istituzione del S.I.D., è che la cartografia realizzata dal Consorzio, a seguito di un concerto tra le Amministrazioni

competenti delle Finanze e dei Trasporti, è stata sottoposta ad una procedura di pubblicazione e di messa in conservazione, acquisendo in tal modo quella caratteristica di rappresentazione ufficiale del catasto.

Ai fini dell'appartenenza di un'area rivierasca al demanio marittimo, posto che la demanialità marittima è una qualità oggettiva inerente al bene in presenza delle caratteristiche normativamente predeterminate, si ritengono essenziali i seguenti requisiti: a) che l'area sia normalmente coperta dalle mareggiate ordinarie; b) che almeno in passato sia stata sommersa e che tuttora sia utilizzabile per uso marittimo; c) che, comunque, il bene sia necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione, anche solo potenzialmente.

Conformemente, la Suprema Corte (Sez. III, 13 luglio 1999, Arcuri, m. 215.418) ha statuito che ai fini della delimitazione del suolo demaniale, la demanialità si riconosce con riguardo alla situazione di fatto, in assenza di un provvedimento di sdemanializzazione: ad esempio, il legislatore con il termine "spiaggia" ha inteso riferirsi non solo alla fascia costiera strettamente contigua al lido, ma a "tutta la zona alluvionata, geologicamente sorta dai movimenti di retrocessione del mare, comunemente chiamata arenile, che deve quindi considerarsi sin dall'origine bene demaniale, come tale inalienabile e imprescrittibile, salvo che non intervenga un provvedimento di sdemanializzazione".

Quindi sono le caratteristiche tecniche che prevalgono nella qualificazione del demanio.

Pertanto, allo stato della vigente normativa (ed in mancanza di evidenti e provate contestazioni) per il confine demaniale delle aree a terra deve farsi riferimento alle mappe catastali del SID.

In occasione di domande di concessione demaniale, le ditte/società interessate dovranno direttamente procedere alla produzione (previo ritiro presso l'Ufficio C.O.L. c/o Capitaneria di porto di Salerno dello stralcio cartografico) della domanda con i Modelli previsti dal Sistema S.I.D.

L'assegnazione delle aree demaniali in concessione avviene tramite bandi ad evidenza pubblica, pubblicati su diversi canali quali: sito dell'Ente concedente, Gazzetta Ufficiale e, per concessioni rilevanti, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, oltre che sul sito della Capitaneria di Porto per quanto di competenza.

Art.2 - I Confini delle Competenze Comunali a mare

In relazione alla acclarata competenza dei comuni anche sugli specchi acquei, risulta indefettibile definire le modalità di individuazione delle rispettive competenze, o meglio degli specchi acquei di rispettiva attribuzione gestionale in considerazione degli interessi e pretese gestorie, nella fattispecie oggetto di istanze contrapposte.

La definizione di confini a terra tra comuni è stabilita dalla legge regionale Campania 29/10/1974 n. 54, art. 13, per cui ... "Qualora il confine tra due o più Comuni risulti non delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo ad incertezze, i Comuni interessati possono disporre la determinazione o, all'occorrenza, la rettifica dei confini mediante accordo."

Soluzione, quella indicata dalla norma, sicuramente auspicabile anche per le aree a mare, rispetto alle quali oggi si pone la esigenza di definire i confini, in attuazione delle norme di

conferimento ai comuni di funzioni e poteri, prima in capo all'unico Organo statale (le Capitanerie di porto).

In particolare, non può trascurarsi il diretto impatto in seno alla questione che interessa gli specchi acquei, della normativa internazionale sviluppatasi con numerosi interventi proprio in questo settore; e ciò anche in diretta discendenza dei vincoli costituzionali di cui agli artt. 10 e 11 Cost.

Infatti, si ricorda che nel diritto della navigazione, quale delineato dal codice approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed in particolare nelle disposizioni preliminari individuate negli artt. 1 e s.s., vi è indicata una espressa salvezza delle disposizioni dettate da convenzioni internazionali, anche eventualmente difformi da leggi e regolamenti interni, in ordine al mare territoriale, a testimonianza di un diretta ingerenza delle normative internazionale in riferimento a zone di tale peculiarità e configurazione.

Poste tali premesse, si evidenzia che nell'esame della questione, sono rinvenibili sparute pronunce giurisprudenziali, tra cui si rammenta Corte Cassazione sez. III sent. 27.08.1969 n. 01059, per cui la linea di confine a mare sarebbe identificabile nella perpendicolare tirata dai punti estremi delle circoscrizioni, fino a giungere alla linea di demarcazione del mare libero.

Tuttavia la pronuncia, oltre che datata (1969) non tiene conto degli sviluppi nella materia intervenuti negli anni successivi, come normativa internazionale; né considera altri importanti fattori inerenti a una corretta gestione delle complessive attività che in esso si svolgono, quali quelli connessi alla pesca, alla balneazione, alla navigazione, alla tutela ambientale; l'acqua del mare, ovviamente, non è fisicamente divisibile ma appartiene a più città e a più legittimi interessi.

In altri termini, fermo restando la necessità di ritrovare criteri obiettivi di individuazione dei confini, tali criteri in primo luogo non possono prescindere da considerazioni inerenti la necessità che i comuni abbiano competenza almeno sugli specchi acquei che in ordine al loro complessivo ammontare non siano proporzionalmente inferiori a quelli di un comune vicino. Più specificamente occorre che gli specchi acquei gestiti da un comune, anche in considerazione della particolare configurazione della costa, non siano meno consistenti rispetto ad un comune confinante.

Il problema dei confini a mare infatti venne posto in sede normativa con l'art. 33 della legge 31 dicembre 1982 n. 979 in cui, in considerazione dell'ampliamento delle acque territoriali previsto dalla legge 14 agosto 1974 n. 359 e atti consequenziali, si dispose che i confini a mare per le diverse circoscrizioni marittime avessero luogo anche sulle aree marine antistanti, secondo criteri che valgano ad assicurare la massima funzionalità ed efficienza.

In particolare, per quanto qui di interesse al fine di ritrovare un principio applicabile alla fattispecie, il principio base già accolto dalla Convenzione di Ginevra del 1958 in materia di delimitazione delle acque territoriali, in mancanza di accordo, è quello della linea mediana o di equidistanza tra di essi.

In tale occasione, ed in successive sentenze, la Corte ha sostenuto che la delimitazione deve farsi dalle parti interessate di comune accordo, secondo principi equitativi, prendendo in considerazione criteri pertinenti, primo tra tutti quello della proporzionalità tra lo sviluppo costiero di uno Stato (cosiddetta facciata marittima) e le zone di piattaforma attribuite allo stesso Stato.

Successivamente la Convenzione del Diritto del mare del 1982 ha confermato la regola secondo cui la delimitazione delle acque territoriali, in mancanza di accordo, è data dalla

linea mediana, fermo restando la possibilità di apportarvi le correzioni rese necessarie dall'esistenza di circostanze speciali.

Pertanto può considerarsi ius receptum quello della delimitazione dei confini sulla base della linea mediana, in mancanza di accordo, principio che non è peregrino ritenere di immediata applicazione anche nelle acque interne, ovviamente a partire dai confini degli enti territoriali posti sulla linea di costa identificata dalla linea di base normale, cioè la linea di bassa marea lungo la costa.

Sotto il profilo tecnico-documentale la LINEA MEDIANA O DI EQUIDISTANZA è quella linea, ciascun punto della quale è equidistante dai punti più vicini delle linee di base (nel caso di specie di costa) dalle quali è misurata, tracciata per la delimitazione delle zone di rispettiva giurisdizione di Stati (nel caso di specie enti territoriali locali) con coste opposte o adiacenti. I termini di linea mediana e di linea di equidistanza sono attualmente considerati equivalenti.

F) NORME FINALI E TRANSITORIE

1. Per gli aspetti non disciplinati dal PAD, si rimanda al PUAD Regione Campania, al Codice della Navigazione, al relativo Regolamento di Esecuzione, nonché alle specifiche leggi in materia.
2. Per le aree concedibili, in relazione ai fenomeni stagionali di erosione /ripascimento, la profondità delle aree può subire variazioni in riduzione e/o ampliamento – salva la porzione di battigia destinata ad uso pubblico; tale fenomeno naturale sarà regolato attraverso atto ai sensi dell'art. 24 rcn.
3. Il Piano Attuativo di Utilizzazione delle Aree del Demanio marittimo, individua gli ambiti omogenei di intervento e le tipologie di insediamento nonché il relativo standard di servizi con particolare riferimento alle aree da destinare alla balneazione, alle spiagge libere e alle spiagge libere attrezzate, ai servizi e alle attrezzature connesse all'attività degli stabilimenti balneari. Al di fuori di tali ambiti, nelle aree ricomprese nel demanio marittimo, il rilascio delle concessioni avviene compatibilmente alle previsioni di cui al comma 1, art. 1, del Decreto-Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in Legge 4 dicembre 1993, n. 494 e ss.mm.ii. In ogni caso potranno sempre valutarsi domande di concessione/autorizzazione, previa regolare istruttoria per:
 - 3a. Regularizzazione di piccoli sconfinamenti – non superiori al 15% della consistenza complessiva - di unità abitative e commerciali confinanti con il demanio marittimo;
 - 3b. Autorizzazioni/licenze suppletive ai sensi dell'art. 24 del regolamento al codice della navigazione, anche al fine di una diversa disposizione delle aree in concessione e una diversa modalità di occupazione delle aree demaniali /modifiche nella forma e nella tipologia di occupazione, fermi in ogni caso i complessivi metri quadrati in concessione ed il fronte mare massimo. Quanto precede previo esperimento dell'istruttoria di rito, con salvezza degli atti acquisiti;
 - 3c. Regularizzazione di opere realizzate in area in concessione. Per tali opere si procederà limitatamente a quelle di facile rimozione come definite dalla Circolare n. 120/2001 del Ministero delle Infrastrutture e trasporti. Il Responsabile del servizio all'uopo adotterà gli strumenti previsti dalla Circolare n. 285/1992 del soppresso Ministero della Marina Mercantile;

- 3d. Concessioni non finalizzate a scopi commerciali (a titolo esemplificativo e non esaustivo apprestamenti e camminamenti/pedane ex lege 104/92; sistemi di collegamento e superamento di sbalzi di pendenze; servizi tecnici – elettrici, telefonici, idrici, fognari); nonché quelle in cui sia richiedente il comune, ovvero altro ente pubblico o società esercente un servizio pubblico/di interesse pubblico;
 - 3e. Concessioni temporanee senza scopo di lucro, e connesse alle esigenze del ceto peschereccio;
 - 3f. Concessioni per opere di difesa della costa/abitati costieri idoneamente suffragate da valutazioni istruttorie;
 - 3g. Ampliamenti di concessioni per esigenze tecniche di decoro, di sicurezza ed esigenze strumentali allo svolgimento dell'attività, entro un limite massimo del 10% della concessione.
 - 3h. Mantenimento e rilascio di concessioni intestate all'ente comunale.
- 4. La Battigia immediatamente prospiciente la linea di costa, individuata di base in 5 metri lineari dal limitare del mare, eccezionalmente ridotti a 3 metri lineari, tenuto conto della situazione orografica o per effetto di ordinanze ovvero nel caso in cui la profondità dell'area concessa sia inferiore a 20 metri lineari. La determinazione in concreto, in relazione alla variabilità di costa, verrà eseguita nelle Ordinanze balneari.
 - 5. In considerazione della tipologia di costa, si prevede la possibilità di valutare le richieste di concessione su scogliere per solarium e/o accesso alla balneazione con sistemi di collegamento funzionali per tavolati a carattere temporaneo e con opere di facile rimozione. Quanto precede ferme le autorizzazioni necessarie, in particolare quelle paesaggistiche ed in tema di tutela habitat.
 - 6. I concessionari titolari di concessione demaniale vigente e/o prorogata– anche ove non prevista espressamente, ovvero in attuazione di preordinate fonti normative nazionali ed in linea con l'ordinamento eurounitario (art.12 della Direttiva 2006/123/CE e artt.49 e 56 del T.F.U.E.) mantengono l'area in concessione entro i limiti massimi dei metri quadrati e del fronte mare in concessione. Le aree ed il fronte mare in concessione potranno essere ridotte proporzionalmente, ovvero modificate nella forma e nella tipologia di occupazione, per esigenze del presente PAD.
 - 7. Le procedure conformi alla normativa sopra richiamata, saranno avviate previa delibera di giunta di indirizzo, salve le procedure già avviate, come previsto dalla stessa normativa.
 - 8. Sarà facoltà dell'Amministrazione comunale sviluppare progetti particolareggiati degli elementi caratterizzanti l'ambito da porre a base dei bandi di concessione.

ALLEGATO: TABELLA A

TABELLA A

Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari		Punteggi
1	Posti all'ombra	
1.1	Superficie destinata a verde e/o aree comuni	
1.1.1	<i>Superficie minima destinata a verde e/o aree comuni in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area in concessione non inferiore al 5 %</i>	obbligatorio
1.1.2	<i>Superficie minima destinata a verde e/o aree comuni in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area in concessione maggiore del 5% e fino al 20%</i>	1
1.1.3	<i>Superficie minima destinata a verde e/o aree comuni in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area in concessione maggiore del 20%</i>	2
1.2	Distanza tra punti ombra	
1.2.1	<i>Distanza tra punti ombra, da centro a centro, di almeno 3 metri lineari negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi e di almeno 2,5 metri lineari su arenili rocciosi, sabbiosi in fase di erosione accertata dall'autorità competente o su piattaforme</i>	obbligatorio
1.2.2	<i>Distanza tra punti ombra, da centro a centro, di oltre 3 metri lineari e fino a 4 metri lineari negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi e di almeno 3 metri lineari e fino a 3,5 metri su arenili rocciosi, sabbiosi in fase di erosione accertata dall'autorità competente o su piattaforme</i>	2
1.2.3	<i>Distanza tra punti ombra, da centro a centro, di oltre 4 metri lineari negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi e di oltre 3,5 metri lineari su arenili rocciosi, sabbiosi in fase di erosione accertata dall'autorità competente o su piattaforme</i>	3
1.3	Dotazione dei punti ombra	
1.3.1	<i>Ombrellone o equivalente</i>	obbligatorio
1.3.2	<i>Sedie a sdraio, lettini o equivalenti</i>	2
1.3.3	<i>Tavolini e altri accessori</i>	3
2.	Servizi di pulizia	
2.1.	Pulizia ordinaria delle aree comuni	
2.1.1	<i>Pulizia dell'area in concessione e delle installazioni igienico-sanitarie</i>	
2.1.1.1	<i>Una volta al giorno</i>	obbligatorio
2.1.1.2	<i>Due o più volte al giorno</i>	2
2.2	Raccolta e smaltimento rifiuti e pulizia recipienti	
2.2.1	<i>Presenza ogni n. 30 punti ombra (ombrelloni) ovvero ogni n. 100 potenziali fruitori di un recipiente e pulizia giornaliera</i>	obbligatorio

	Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari	Punteggi
2.2.2	<i>Presenza ogni n. 30 punti ombra (ombrelloni) ovvero ogni n. 100 potenziali fruitori di più di un recipiente e pulizia giornaliera</i>	2
2.2.3	<i>Presenza ogni n. 30 punti ombra (ombrelloni) ovvero ogni n. 100 potenziali fruitori di una postazione per la raccolta differenziata</i>	obbligatorio
2.2.4	<i>Presenza ogni n. 30 punti ombra (ombrelloni) ovvero ogni n. 100 potenziali fruitori di più di una postazione per la raccolta differenziata</i>	2
2.2.5	<i>Adozione di politiche di gestione "Plastic Free" o "Zero Waste"</i>	5
3.	Impianti - servizi e attrezzature	
3.1.	Impianto elettrico	1
3.1.1	<i>Punto ricarica cellulari e dispositivi elettronici</i>	2
3.1.2	<i>Illuminazione turtle friendly</i>	5
3.2	Impianto di illuminazione	2
3.3	Impianto idrico di acqua potabile	obbligatorio
3.4	Impianto igienico-sanitario	obbligatorio
3.5	Servizio di sorveglianza e salvataggio dei bagnanti in mare e negli impianti natatori assicurato per l'orario di apertura dello stabilimento con numero minimo di addetti prescritto dalle normative	obbligatorio
3.5.1	<i>Numero addetti qualificati ai sensi della normativa vigente</i>	
3.5.1.1	<i>1 addetto in più rispetto al minimo obbligatorio</i>	1
3.5.1.2	<i>Più di 1 addetto rispetto al minimo obbligatorio</i>	2
3.6.	Dotazioni per il servizio di pronto soccorso	
3.6.1	<i>Cassetta di pronto soccorso attrezzata secondo norme vigenti</i>	obbligatorio
3.6.2	<i>Servizio di infermeria con personale addetto in possesso di attestato del corso di primo soccorso</i>	3
3.6.3	<i>Defibrillatore DAE</i>	4
3.7.	Installazioni igienico sanitarie di uso comune	
3.7.1	<i>Servizi igienici dotati di W.C. e lavabo</i>	
3.7.1.1	<i>Almeno 2 per sesso ed 1 per persone con ridotta capacità motoria ogni 30 punti ombra</i>	obbligatorio
3.7.1.2	<i>Oltre 2 per sesso ed 1 per persone con ridotta capacità motoria ogni 30 punti ombra</i>	3
3.7.2	<i>Docce di acqua dolce</i>	
3.7.2.1	<i>Almeno 1 doccia calda e fredda ogni 50 punti ombra</i>	obbligatorio
3.7.2.2	<i>Almeno 1 doccia calda e fredda ogni 40 punti ombra</i>	1
3.7.3	<i>Lavapiedi di acqua dolce</i>	
3.7.3.1	<i>Almeno 1 lavapiedi ogni 60 punti ombra</i>	1

Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari		Punteggi
3.7.3.2	<i>Almeno 1 lavapiedi ogni 40 punti ombra</i>	2
3.8.	Locali cambio indumenti	
3.8.1	<i>Almeno 1 spogliatoio ogni 50 punti ombra</i>	obbligatorio
3.8.1.2	<i>Almeno 1 spogliatoio ogni 40 punti ombra</i>	2
3.8.2	<i>Cabine ad uso personale</i>	
3.8.2.1	<i>Almeno 1 cabina ogni 30 punti ombra</i>	1
3.8.2.2	<i>Più di 1 cabina ogni 30 punti ombra</i>	2
3.8.3	<i>Locale con fasciatoio per bambini</i>	2
3.9	Accoglienza	
3.9.1	<i>Esposizione tabella con regolamento interno stabilimento balneare, numeri di telefono per le emergenze (ospedale più vicino o un punto di primo soccorso, forze di polizia, guardia costiera)</i>	obbligatorio
3.9.2	<i>Pubblicazione giornaliera delle informazioni meteorologiche locali e della qualità delle acque di balneazione antistanti lo stabilimento</i>	3
3.9.3	<i>Servizio di ricevimento - punto reception</i>	
3.9.3.1	<i>Assicurato 6 ore rispetto ad orario di apertura</i>	1
3.9.3.2	<i>Assicurato per tutto l'orario di apertura</i>	2
3.9.3.3	<i>Assicurato da personale plurilingue</i>	3
3.9.3.4	<i>Assicurato da personale che si avvale di documentazione turistica o supporti informatici al servizio delle esigenze turistiche degli ospiti</i>	4
3.9.4	<i>Accesso consentito ad animali di compagnia</i>	5
3.10	Servizio custodia valori	2
3.10.1	<i>Servizio di guardiania diurno e notturno</i>	2
3.11	Servizi attività ludiche	
3.11.1	<i>Area giochi per bambini</i>	2
3.11.2	<i>Servizio animazione per bambini</i>	3
3.11.3	<i>Custodia giochi da spiaggia e gonfiaggio</i>	2
3.12	Servizi per persone con ridotte capacità motorie	
3.12.1	<i>Visitabilità per persone con ridotta capacità motoria</i>	5
3.12.2	<i>Accessibilità allo stabilimento e al lido a persone con ridotta capacità motoria (comma 1 art. 23 Legge 5 febbraio 1992, n. 104)</i>	7
3.12.3	<i>Presenza di una sedia JOB per persone con ridotta capacità motoria</i>	8
3.12.4	<i>Creazione di percorsi in braille</i>	8
3.13	Servizio rete internet wireless gratuito	
3.13.1	<i>Nella zona di ingresso e accoglienza</i>	2

Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari		Punteggi
3.13.2	<i>Presso tutti i punti d'ombra</i>	3
3.14	Bar e ristorante	
3.14.1	<i>Punto ristoro</i>	1
3.14.2	<i>Bar/tavola calda</i>	3
3.14.3	<i>Ristorante</i>	5
3.15	Parceggio auto e campi boa	
3.15.1	<i>Parceggio privato a servizio dello stabilimento balneare con un numero di posti auto inferiori al 30 per cento del numero di punti ombra oppure disponibilità di campi boa in specchi acquei</i>	4
3.15.2	<i>Parceggio privato a servizio dello stabilimento balneare con un numero di posti auto pari o superiori al 30 per cento del numero di punti ombra oppure disponibilità di campi boa in specchi acquei</i>	5
3.15.3	<i>Parceggio a servizio dello stabilimento balneare (1)</i>	3
3.15.4	<i>Parceggio a servizio dello stabilimento balneare per persone con ridotta capacità motoria</i>	4
3.15.5	<i>Personale addetto alla custodia e al posteggio</i>	3
3.16	Delimitazioni con pali e cime	
3.16.1	<i>Per almeno il 50% dello stabilimento</i>	1
3.16.2	<i>Per l'intero stabilimento (tre lati)</i>	2
3.17.	Attrezzature/servizi alla persona	
3.17.1	<i>Shop/edicola</i>	2
3.17.2	<i>Servizio diving con guida/istruttore</i>	3
3.17.3	<i>Noleggio canoe o pattini</i>	2
3.17.4	<i>Noleggio barche o natanti</i>	2
3.17.5	<i>Possibilità di effettuare sport acquatici (surf, windsurf, sci d'acqua, etc.)</i>	3
3.17.6	<i>Piscina</i>	5
3.17.7	<i>Palestra</i>	5
3.17.8	<i>Centro benessere - Spa</i>	6
3.17.9	<i>Noleggio/fornitura teli da spiaggia</i>	3
3.17.10	<i>Zone specifiche destinate a sport di terra</i>	2
3.17.11	<i>Zona attrezzata ad uso esclusivo bagno di sole e/o luogo di lettura</i>	2
3.17.12	<i>Servizio dog parking</i>	4
3.17.13	<i>Sportello ATM (bancomat) ⁽¹⁾</i>	2
3.17.14	<i>Servizio gratuito di collegamento via mare o via terra per raggiungere lo stabilimento balneare</i>	4
3.17.15	<i>Servizio di informazione sulla cultura e la tradizione del territorio</i>	4

Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari		Punteggi
3.18	Utilizzo pannelli solari per la produzione di energia	4
3.19	Utilizzo di strumenti per la depurazione di acque reflue e riutilizzo acque non potabili.	
		204

Per la classificazione si deve rispettare il possesso dei seguenti requisiti e punteggi:

per 1 stella marina: i requisiti obbligatori minimi

per 2 stelle marine: almeno 40 punti oltre i requisiti obbligatori minimi

per 3 stelle marine: almeno 80 punti oltre i requisiti obbligatori minimi

per 4 stelle marine: almeno 120 punti oltre i requisiti obbligatori minimi

NOTE (1) I suddetti servizi si considerano in essere seppur erogati, anche da soggetti terzi, entro una distanza massima di mt. 200 dallo stabilimento